



1. Cosa fare in presenza di problemi con l'accesso all'applicativo o con la trasmissione della domanda tramite applicativo?

L'applicativo predisposto da Cassa Depositi e Prestiti per la presentazione delle domande è accessibile attraverso il portale <https://portale-paesaggirurali.cdp.it>

La Regione Molise ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web, nello spazio dedicato all'Avviso nell'area tematica "Cultura", la "Guida all'utilizzo del Portale CDP Fondo PNRR Architettura Paesaggi Rurali".

In caso di problemi riscontrati nelle procedure di accreditamento, caricamento, compilazione e trasmissione si prega di:

- in prima battuta scrivere una mail a: **bando.architettura@cdp.it**
- in seconda battuta chiamare il numero verde 800.020.030 e seguire le istruzioni vocali date dal risponditore automatico (per il Fondo Architettura Rurale occorre digitare il tasto 3) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.

2. Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può presentare una ed una sola domanda, e pertanto può accreditarsi per l'accesso al portale di CDP.

Il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a seguire le operazioni di candidatura) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici nel suo interesse al rappresentante e l'oggetto sarà il compimento di determinati atti specifici, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento.

3. È possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?

No, l'Avviso prevede che il soggetto proponente firmi ogni atto per il quale è richiesta unicamente la sottoscrizione con propria firma digitale.

4. Una domanda può riguardare più di un bene? In questo caso si possono cumulare le richieste di contributo?

No, l'Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di € 150.000,00, ma in una stessa domanda possono essere previsti interventi su più beni purché insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio un complesso di edifici con antistante pozzo o edicola votiva o muretto a secco, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc.



5. Rispetto alla tipologia di beni candidabili, un frantoio ipogeo che nel corso dei secoli è stato inglobato in un centro abitato, può essere candidato a finanziamento?

No, l'Avviso esclude beni che alla data attuale non siano ubicati in aree rurali e fuori dai centri abitati, dalle frazioni e dai borghi. In questo la descrizione urbanistica e paesaggistica dell'area in cui il bene ricade è importante.

6. È possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 pur avendo sottoscritto un preliminare di acquisto in precedenza alla stessa data?

Il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà.

Nel caso in cui nel medesimo preliminare si sia disposta una data utile per la consegna del bene alla disponibilità dell'acquirente, pur nelle more di definire il rogito di compravendita, il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

7. Il requisito della proprietà o disponibilità d'uso di un bene da candidare è richiesto sempre al 31/12/2020 o questo si applica solo per alcune tipologie di beni?

Chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

8. Quando si configura un progetto d'ambito: solo con beni contermini o anche in altri casi?

Un progetto d'ambito è un progetto presentato unitariamente, cioè che aggrega più di una domanda, ciascuna per un distinto bene e ciascuna presentata da un diverso proprietario, possessore o detentore a vario titolo, con riferimento a un complesso di più di 3 beni che insistono su aree contermini o non significativamente distanti e che siano coevi e funzionalmente o tematicamente connessi, allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica e di valorizzazione culturale della medesima area di riferimento. Un esempio di collegamento funzionale è dato da una chiesetta rurale sita nei pressi di una antica masseria in un'area delimitata da muretti a secco e con presenze di edicole votive. Un esempio di collegamento tematico è dato da due o più mulini ad acqua lungo un itinerario turistico-culturale, in un tratto paesaggisticamente omogeneo.

In caso di progetto d'ambito la unitarietà sta nel fatto che ciascuna domanda, pur avendo vita a sé, va denominata con il medesimo titolo e tutte le domande devono indicare di concorrere a un progetto d'ambito di cui, nell'Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ciascuno deve elencare i rispettivi proprietari.



9. È possibile candidare a finanziamento il solo rifacimento di un muretto a secco?

Se tale rifacimento è parte integrante di un intervento di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico, allora la realizzazione del solo muretto a secco è ammissibile, a condizione che lo stesso preesistesse da almeno 70 anni, potendolo dimostrare con materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche.

Non è finanziabile la realizzazione ex novo di muretti a secco non già preesistenti.

Sono sempre ammissibili i rifacimenti e recuperi di muretti a secco di pertinenza di altri beni oggetto di intervento.

10. Per un bene da candidare è ammissibile la destinazione d'uso residenziale privato (non ricettività turistica)? E in questo caso è obbligatorio l'impegno alla fruizione pubblica?

Come recita l'art. 1 dell'Avviso pubblico gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola.

Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

L'Avviso dunque non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell'artigianato rurale, ecc.), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest'ultima andrà sempre attestata compilando l'apposito file della "Relazione attività di fruizione" e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc.

11. In caso di vendita o donazione del bene successivamente alla concessione del contributo finanziario e alla realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario perde i benefici acquisiti?

I vincoli a mantenere la destinazione d'uso ed ogni altro requisito dichiarato in fase di domanda devono permanere per almeno 5 anni oltre la conclusione dell'intervento medesimo. La proprietà è uno di questi requisiti, quindi l'eventuale cessione del bene ad un soggetto terzo determinerebbe la perdita del finanziamento concesso, con conseguente provvedimento di revoca.



12. Nel progetto di recupero di un bene è possibile prevedere la realizzazione di nuove volumetrie contigue ai volumi del bene principale oggetto di intervento?

No, non è prevista la realizzazione di nuove e maggiori volumetrie, salvo che non sia espressamente prescritta la realizzazione di volumi tecnici connessi alla piena accessibilità e fruibilità del bene e dell'area in cui esso insiste: ad esempio per la realizzazione di un servizio igienico non realizzabile diversamente.

13. Nel progetto di recupero di un bene e della sua area circostante, è possibile realizzare piscina, pergolati altre aree di pertinenza per ospiti e visitatori?

No, è sempre esclusa la realizzazione di componenti aggiuntive rispetto alla configurazione preesistente dell'area, che peraltro nulla apportano in termini di valorizzazione paesaggistica.

14. In caso di un bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene rispettando ove possibile le caratteristiche architettoniche originarie?

No, il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei ruderi/resti che rimangono visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite virtuali dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

15. Che cosa si intende per piano di pubblica fruizione del bene?

Un piano per la fruizione pubblica è necessario per attestare la piena valorizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento e tuttavia non deve essere esclusivo o assorbente rispetto all'uso privato dell'immobile o addirittura all'uso produttivo.

Un piano di visite guidate, piuttosto che di giornate dedicate al turismo rurale o all'educazione ambientale, in collaborazione con una organizzazione del territorio (solo per fare alcuni esempi) sarà più che sufficiente per assolvere al vincolo, purché supportato da un impegno concreto, cioè la definizione di una collaborazione privato-privato ovvero di un patto di sussidiarietà ovvero di una concessione in uso per alcuni periodi dell'anno e la previsione di spese specifiche nell'ambito del progetto per allestimenti e dotazioni funzionali alla fruizione accessibile e di qualità del bene stesso.

La durata di un piano di fruizione pubblica non può essere inferiore a 5 anni.

16. Una impresa agricola che voglia candidare un bene di proprietà per destinazioni d'uso non strettamente collegabili all'attività principale di impresa, di quale regime di aiuto può beneficiare?

Se una impresa agricola intende candidare un bene di rilevante interesse storico-artistico-culturale del paesaggio rurale (riconosciuto con DM ai sensi del Codice dei Beni Culturali) per un intervento di tutela del patrimonio culturale nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, allora l'impresa può beneficiare di un aiuto pari al 100% del costo totale dell'intervento e fino a 150.000,00, quindi non si applica il "de minimis agricolo" (Reg. (UE) 1408/2013).



17. Basta la semplice autodichiarazione per attestare che la datazione del bene è antecedente a 70 anni?

No, la datazione del bene va dichiarata in sede di presentazione della domanda, ma successivamente dimostrata con idonea documentazione, ad esempio: accatastamento, carte storiche, atti di acquisto/successione/donazione, mappe, documentazione fotografica, ecc.

18. Quali strumenti di censimento o di classificazione sono da considerare ammissibili?

Tutte le tipologie ricorrenti in Molise sono classificate nei PIANI TERRITORIALI PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA (P.T.P.A.A.V.) vigenti. In alternativa occorrerebbe fare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici vigenti o a carte territoriali storiche.

19. Nella modulistica editabile pubblicata sul sito della Regione Molise manca il modulo di presentazione della domanda.

Il modulo è presente nella modulistica approvata con l'Avviso ma solo in bozza non editabile, perché la domanda è compilabile unicamente attraverso l'applicativo predisposto da Cassa Depositi e Prestiti.

20. Alla data del 31.12.2020 il bene risulta di proprietà di due fratelli. A seguito della successione per morte di uno di essi sono diventati proprietari gli eredi in data successiva al 31.12.2020. Tale fattispecie dimostra la proprietà del bene per tutti gli attuali proprietari in data antecedente al 31.12.2020 (art. 4 p.to 4 Avviso Pubblico)? Possono essere essi ritenuti soggetti beneficiari ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato avviso?

Nel caso in esame è possibile ammettere la domanda di candidatura sull'immobile in questione purché venga soddisfatta la piena disponibilità del bene a favore del proponente la candidatura, da parte degli altri eredi nelle forme giuridicamente riconosciute (contratto di locazione, comodato d'uso, ecc.) anche in relazione alla esecuzione dei lavori previsti in progetto.

21. Con la presente siamo a chiedere se è eleggibile un progetto presentato da un ETS che ha come oggetto l'intervento per la ristrutturazione di un immobile rurale, di proprietà dell'Ente, il quale immobile è situato nel Comune di Mafalda (provincia di Campobasso - Regione Molise), se l'ente ha sede legale in (altra regione). Precisando inoltre che lo stesso ente ha più di una sede amministrativa ed operativa anche in Molise.

Nel caso in esame l'intervento è ammissibile alla luce di quanto previsto all'art. 4, punto 8 "Le proposte di intervento dovranno riguardare beni situati sull'intero territorio della Regione Molise".



22. Il sottoscritto (*omissis*), titolare di contratto di concessione di diritto di superficie (*omissis*) di area montana pari a ettari 6 per anni 30, di proprietà del Comune di Bojano (CB), premesso che:

- nell'area de quo vi è un antico rifugio montano (*omissis*), realizzato a seguito di delibera del 13 luglio 1934 e con relativa concessione dell'opera da parte dell'allora Podestà del Comune di Bojano;

- detto ricovero non è stato censito o classificato dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica;

Si chiede se detto immobile possa rientrare nel finanziamento di cui all'avviso in oggetto.

Nel caso in esame l'immobile proposto non può essere oggetto di finanziamento, in quanto l'avviso all'art.1, punto 5 prevede "Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale sopra specificate, per le quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica".

Pertanto la condizione di classificazione e censimento associata all'età maggiore di 70 anni dell'immobile è vincolante ai fini dell'ammissibilità.

23. L'allegato A (modello di domanda) è sostituito dall'all. C? o bisogna riprodurlo in quanto nel file zip (documentazione editabile) non compare

L'allegato A "Modello di domanda" non compare tra i modelli editabili in quanto è solo un facsimile di quello che va compilato direttamente sulla piattaforma.

24. Ho consultato tutti gli allegati alla pagina <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18637> ma non ho trovato indicazioni in merito alla scadenza, entro quale termine devono pervenire le domande di partecipazione per la Regione Molise?

Art. 8, comma 5 dell'Avviso: "Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del giorno 20 maggio 2022."

25. La relazione descrittiva dell'intervento (ed in generale anche gli altri documenti da allegare) devono essere predisposti utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all'avviso, oppure, in caso di necessità di maggior spazio per i dettagli, è possibile utilizzare un documento autoprodotta, contenente ugualmente tutte le indicazioni richieste dalla modulistica?

Per l'inoltro della domanda è necessario utilizzare la modulistica appositamente predisposta e allegata all'Avviso; eventuale documentazione aggiuntiva, oltre a quella richiesta, potrà essere allegata all'istanza.



26. Purtroppo ho letto in ritardo la notizia relativa al webinar del 5 maggio. Vi chiedo gentilmente di farmi sapere se è previsto un altro incontro.

Non sono previsti altri incontri. Comune può trovare tutta la documentazione relativa all'Avviso al link <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18637>, dove trova pubblicate anche le FAQ, ovvero i quesiti posti frequentemente su taluni aspetti, con le relative risposte. In caso di dubbi, può proporre lei stessa inviandole a questa casella di posta elettronica.

27. È possibile partecipare al bando con un immobile intestato al proprio genitore?

In merito al primo quesito, l'Avviso, all'Art. 4, comma 1, prevede che la domanda di finanziamento possa essere presentata, oltre che dai proprietari, anche dai possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale. Pertanto, la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso dal proprietario è consentita se si possiede un titolo che attesti la detenzione a qualsiasi titolo del bene oggetto dell'intervento (ad esempio, affitto, comodato, ecc.). A tre condizioni: 1. che la detenzione del bene, ai sensi dello stesso Art. 4, comma 9, lettera a., sia antecedente al 31.12.2020; 2. che si protragga almeno fino ai 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento, fissata nell'Avviso al 31.12.2025; 3. producendo apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento.

28. L'immobile in questione, accatastato c/2 ha perso la ruralità nel 1994, è indispensabile il requisito della ruralità?

La tipologia di architettura rurale oggetto dell'intervento è definita all'Art. 2 dell'Avviso e non coincide necessariamente con l'accatastamento. Possono essere oggetto dell'intervento i beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., oppure che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. Sono espressamente esclusi i beni localizzati nei centri abitati.